

COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA CON IMPORTO PARI O SUPERIORI A € 3.600

Facendo seguito all'informativa di Centrimpresa n.7 del 29.06.2011 nella quale si comunicava che a decorrere dal **1° luglio 2011** è entrato in vigore l'obbligo di comunicare all'Agazia delle Entrate **anche le operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale verso i consumatori finali d'importo pari o superiori a € 3.600,00**, si comunica che tale comunicazione dovrà essere effettuata anche per il 2012.

Si riportano di seguito le modalità operative da seguire al fine di poter mettere Centrimpresa nella condizione, in sede di registrazione dei corrispettivi, di avere tutti i dati che poi saranno necessari per la predisposizione della predetta comunicazione.

I soggetti che emettono a privati consumatori ricevute fiscali/scontrini fiscali di importo unitario **pari o superiori a € 3.600,00 dovranno**, al fine di avere i dati per effettuare le comunicazioni, **annotarsi separatamente gli estremi dell'operazione e i dati del cliente.**

A tal fine per agevolare tale annotazione è stato predisposto un apposito modulo, in allegato alla presente, il quale dovrà essere compilato in tutte le sue parti, allegato al corrispettivo del periodo e consegnato presso gli uffici di Centrimpresa al pari di tutti i documenti da registrare.

Si sottolinea che se il cliente consumatore finale è uno straniero sprovvisto di codice fiscale occorrerà farsi rilasciare i dati anagrafici (il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale (reperibili ad esempio dal passaporto); per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale, il domicilio fiscale).

Resta comunque inteso che **anche per i privati è sempre possibile emettere la fattura; in tal caso non occorrerà aver l'onere di annotarsi separatamente i dati del consumatore finale** per le operazioni pari o superiore a € 3.600,00 certificate con scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

N.B. Si sottolinea che l'Agazia delle Entrate, ha chiarito che **sono escluse** dalla comunicazione in argomento le operazioni effettuate nei confronti di **contribuenti per i quali viene emesso lo scontrino o la ricevuta fiscale, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito (bancomat o postamat) o prepagate emesse da operatori finanziari** soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del DPR 605/1973 (ad esempio banche/Poste).

Dovranno invece essere assoggettate all'adempimento le operazioni di cui sopra il cui pagamento viene fatto dal cliente con altri strumenti di pagamento diversi dalle carte di credito, di debito o prepagate (ad esempio assegni bancari).